
COME FUNZIONA IL “SUPER GREEN PASS” v. 1.0 del 02/12/2021

Iniziamo col dire che affrontare un testo legislativo è sempre complicato, a causa dei continui rimandi ad altri testi i quali, a loro volta, rimandano ad altri ancora e così via... ma stavolta il Governo, con il DL del così detto “Super Green Pass”, ha veramente complicato le cose in modo estremamente pesante, mettendo a dura prova anche gli esperti.

Sicuramente nessuno dei politici leggerà questa nostra nota, ma dovrebbero farlo: abbiamo bisogno di indicazioni leggibili e comprensibili, non si può impiegare quasi una settimana per carpire i reconditi significati di un decreto che andrà a impattare in modo significativo sulla vita di tutti noi.

Detto questo ci scusiamo per aver impiegato giorni nell’interpretazione e nel trasportare dette norme nella realtà delle nostre attività associative, ma come sempre non abbiamo delegato l’incombenza ad altri, e per studiare i documenti serve innanzi tutto l’ufficialità della pubblicazione sulla “Gazzetta Ufficiale”, l’apporto fondamentale degli esperti e un gioco di squadra impegnativo. Stavolta, credeteci, è stato veramente un compito arduo.

E, per dirla tutta, aspettatevi anche ulteriori precisazioni e aggiustamenti, dato che il testo, così com’è fatto, lascia ancora vari dubbi in noi e in molti altri soggetti: abbiamo già chiesto tutti spiegazioni alle autorità competenti, e attendiamo doverose risposte.

Super Green Pass: come si ottiene ?

Occorrerà essere vaccinati o guariti per ottenere la certificazione rafforzata, quindi per il “Super” non basta l’effettuazione del tampone, quale esso sia.

Per ottenere il “Super Green Pass” non si dovrà presentare alcuna domanda: secondo quanto riportato dalle norme e sul sito dgc.gov.it, chi possiede già un Green pass per vaccinazione o guarigione non deve scaricare una nuova certificazione, poiché sarà l’App “VerificaC19” a riconoscerne la validità.

Il problema è che a oggi l’applicazione non è ancora stata aggiornata: di conseguenza, in attesa della funzionalità dello strumento informatico, è consentita la verifica del “Super Green Pass” in formato cartaceo. Sarebbe meglio preparare gli strumenti prima di fare gli annunci...

Super Green Pass: quando serve ?

La certificazione rafforzata servirà per “lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi per i quali in zona gialla sono previste limitazioni”.

In poche parole, per quanto riguarda le nostre attività, servirà il “Super Green Pass” per il pubblico che usufruisce di:

- Spettacoli
- Cerimonie pubbliche

ma non per i musicisti, per i quali basta il normale Green Pass (e ciò ci sembra un paradosso, ma così è...).

Attenzione: in zona bianca il “Super Green Pass” sarà richiesto dal 6 Dicembre 2021 al 15 Gennaio 2022, mentre in zona gialla e arancione servirà sempre.

In zona bianca basta il normale Green Pass per le attività dell’associazione se svolte all’interno della propria sede (quindi anche i corsi di Musica), mentre in zona gialla e arancione servirà il “Super Green Pass”.

In zona rossa scatteranno le restrizioni previste dalla normativa vigente.

Super Green Pass: controlli

Come prima riportato, il “Super Green Pass” sarà controllato attraverso l’App “VerificaC19”: un suo aggiornamento permetterà di riconoscere le certificazioni rafforzate distinguendole da quelle ottenute con il tampone.

Valgono quindi le stesse indicazioni che abbiamo già illustrato in “Musica e Covid” 4.0.

Super Green Pass: esenzione

Analogamente a quanto succede per la certificazione verde classica, sono esenti dall’obbligo del Super Green Pass:

- i soggetti esenti dalla vaccinazione, dietro presentazione dell’apposita certificazione medica;
- i bambini di età inferiore a 12 anni;
- i cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell’ambito della sperimentazione Covitar.

Super Green Pass: sanzioni

Le sanzioni applicabili sono le stesse attualmente in vigore, per cui si rischia una multa da 400,00 a 1.000,00 €.

La sanzione è parimenti prevista per gli amministratori in caso di palesi responsabilità a loro carico: ad esempio, nel caso non vengano effettuati i necessari controlli della Certificazione Verde per la partecipazione alle attività associative.

A tale proposito ricordiamo che il controllo deve avvenire all’inizio di ogni attività, ovvero tutte le volte che si effettua un’attività.

Per essere chiari: non si può controllare il certificato solo la prima volta che ci incontriamo (per es. la ripresa prove, lezioni ecc.) e poi non lo si controlla più, ma lo si deve verificare tutte le volte in cui si effettua un’attività.

Testimonia l’avvenuto controllo la presenza dell’apposito registro delle presenze e la sua corretta compilazione (vedi il già citato “Musica e Covid” 4.0).

Concludendo

Ricordiamo per l’ennesima volta che lo scopo delle norme anti-covid, anche se generano confusione, sono volte alla prevenzione e alla tutela della nostra salute.

Non facciamo furbate: per esempio, tagliare qualche centimetro nel distanziamento tra componenti per ottenere qualche posto in più nell’organico in sala prove o sul palco è di una superficialità assoluta: dobbiamo tutelare la salute dei nostri musicisti !

Questo duro periodo passerà, e ci sarà bisogno di ritrovarci tutti per ricominciare il nostro lodevole operato musicale, sociale e culturale !